SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 1843

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PETTINATO, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PIERONI, SARTO e SEMENZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1996

Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacale

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge, alla luce dell'abrogazione dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a seguito degli esiti del *referendum* popolare del 9 giugno 1995, si prefigge di intervenire normativamente nel settore della democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacale.

Il Parlamento che ha il dovere di legiferare tenendo conto anche delle numerose istanze, espresse dai diversi settori sociali, non può permettere che siano altri organi istituzionali ad arrogarsi questo compito, per lo più senza i giusti e logici presupposti che dovrebbero accompagnare un intervento normativo di così grande rilevanza.

Al riguardo con le note del 20 e 22 novembre il Ministro della funzione pubblica ha demandato all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) il compito di individuare gli interlocutori sindacali maggiormente rappresentativi, dimenticando il fatto che la stessa ARAN è parte pubblica in contrattazione e quindi operando una delega palesemente in contrasto con le più semplici norme di democrazia.

La nostra proposta interviene risolutivamente determinando legislativamente i criteri necessari per l'individuazione dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello di comparto, contrattazione decentrata nazionale e contrattazione decentrata locale.

Le norme del disegno di legge, disciplinando la materia della rapppresentatività sindacale, sono orientate tutte verso la massima democraticità cercando, nello stesso tempo, di far sì che gli eletti alle cariche direttive delle organizzazioni sindacali siano espressione diretta degli stessi lavoratori.

Un'altra importante novità, che ci sembra doveroso segnalare, è quella che prevede anche la possibilità del voto per posta, soprattutto per coloro che si trovano in posizione di comando o di missione nel periodo indicato per le elezioni.

Il riconoscimento delle organizzazioni sindacali a livello nazionale, secondo quanto si propone, non avviene più in base al raggiungimento di un *quorum*, bensì in base a criteri qualitativi e quantitativi.

Il disegno di legge prevede una distribuzione territoriale diffusa delle rappresentatività sindacali nel 50 per cento delle province ed in un terzo delle regioni, nonchè una ramificata presenza a livello nazionale, con l'ulteriore scopo di garantire alle singole organizzazioni sindacali strutture solide, espressione di diffusi interessi di categorie di lavoratori, che diversamente con il raggiungimento invece di un determinato quorum potrebbero essere penalizzate.

L'iniziativa, della quale si chiede l'approvazione, si preoccupa in definitiva di tenere in debito conto della sentenza n. 495 del 1995 della Corte costituzionale, la quale ha sottolineato come i criteri prescelti per la rappresentatività delle organizzazioni sindacali devono evitare forme di cristallizzazione ed esclusività, dovendo viceversa essere improntati al dinamismo temporale della negoziazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Principi generali)

- 1. In ogni comparto del pubblico impiego di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nelle categorie del settore privato si svolgono elezioni periodiche triennali, al fine di determinare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali a livello nazionale e decentrato locale.
- 2. Le elezioni di cui al comma 1 dovranno essere svolte contemporaneamente, ma separatamente, al livello nazionale e al livello della singola amministrazione, scuola, università, struttura di ricerca, ufficio o unità produttiva.
- 3. Le elezioni di cui al comma 1 si svolgono sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- 4. Le rappresentanze sindacali, costituite sulla base dei commi da 1 a 3, hanno pieno titolo a contrattare tutte le questioni sindacali attinenti il rapporto di lavoro del dipendente, del comparto o della categoria di riferimento.
- 5. I rappresentanti dei lavoratori in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono ripartiti le varie organizzazioni, sulla base dei risultati da esse ottenuti nelle elezioni nazionali di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Delle commissioni)

- 1. In riferimento all'articolo 1, ogni Amministrazione nomina una commissione elettorale nazionale ed ogni unità produttiva nomina una commissione elettorale locale.
- 2. Le commissioni nazionali e locali di cui al comma 1 devono essere composte da

un membro della amministrazione stessa e da un componente per ogni lista presentata al fine della regolare presentazione delle liste e del regolare svolgimento delle elezioni.

- 3. Quaranta giorni prima delle elezioni la commissione elettorale nazionale provvede a:
- a) verificare che le liste siano state formate e presentate in conformità a quanto stabilito dall'articolo 3 e ne dichiara, in caso contrario, l'inammissibilità;
- *b)* escludere i candidati che risultano presentati in più liste;
- c) assegnare ad ogni lista, secondo l'ora e la data di presentazione della stessa, un numero progressivo che viene riportato nelle schede di votazione;
- 4. Le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 sono svolte in seduta pubblica; è ammesso il ricorso avverso i provvedimenti della commissione elettorale nazionale ai sensi dell'articolo 5.
 - 5. La commissione elettorale locale:
- a) assicura l'apertura dei seggi elettorali per il tempo necessario a garantire la massima affluenza al voto;
- *b)* garantisce l'opportuna segretezza nelle operazioni di voto.
- 6. Il presidente della commissione elettorale locale invia al presidente della commissione elettorale nazionale, alla chiusura dei seggi, l'elenco firmato dai votanti e le schede votate per le elezioni nazionali, nonchè il verbale relativo allo scrutinio delle schede per l'elezione avvenuta su base locale.
- 7. Il presidente della commissione elettorale nazionale invia al Ministro competente i verbali relativi ai risultati delle elezioni nazionali e locali.

Art. 3.

(Presentazione delle liste)

1. Qualsiasi organizzazione sindacale, o singoli lavoratori, ivi compresi i prestatori d'opera e il personale precario in servizio,

possono presentare, al presidente della commissione appositamente costituita presso ogni singola unità produttiva, entro trenta giorni precedenti alla data delle elezioni, una propria lista di candidati che può essere contraddistinta da un simbolo.

- 2. Il numero delle firme da apporre in calce ad ogni simbolo che contraddistingue la lista non può essere inferiori al tre per cento dei dipendenti dell'unità produttiva o amministrativa.
- 3. Per le unità produttive superiore a duemila dipendenti il numero delle firme o deleghe da apporre in calce al simbolo che contraddistingue la lista deve essere non inferiore a ottanta.
- 4. Per le unità produttive superiore a diecimila dipendenti il numero delle firme o deleghe da apporre in calce al simbolo che contraddistingue la lista deve essere non inferiore a duecento.

Art. 4.

(Propaganda elettorale)

- 1. I capi degli uffici centrali e periferici, entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per l'ammissione delle liste, assegnano ad ogni lista ammessa uno spazio o albo all'interno degli uffici stessi per l'affissione di scritti di propaganda elettorale.
- 2. Per ciascuna lista è consentito di tenere, durante l'orario di servizio, riunioni in appositi locali delle sedi centrali e periferiche per lo svolgimento della propaganda elettorale. A ciascuna lista è concesso un tempo complessivo non superiore a due ore.
- 3. Ai candidati delle liste ammesse alle elezioni sono concessi trenta giorni di congedo straordinario, se concorrono all'elezione di cariche nazionali.

Art. 5.

(Elezioni e delega per i ricorsi)

1. Le votazioni si svolgono in due giornate lavorative consecutive.

- 2. Ogni elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per una sola lista e per un solo candidato all'elezione nazionale e un solo candidato all'elezione locale.
- 3. Il personale distaccato o in missione vota nella sua sede di origine, per posta, previa presentazione di domanda da inoltrare al presidente della commissione elettorale locale, venti giorni prima della data della votazione.
 - 4. Il voto è personale, libero e segreto.
- 5. La validità del voto di lista e delle preferenze deve essere riconosciuta ogni qualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
- 6. Alla chiusura delle votazioni si procede, senza soluzione di continuità, allo spoglio delle schede ed alla stesura del relativo verbale.
- 7. Nel caso in cui i votanti dell'amministrazione interessata non superino il *quo-rum* del 50 per cento degli aventi diritto, le elezioni vengono annullate e rifatte.
- 8. Con decreto del Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la presentazione di eventuali ricorsi e l'indicazione degli organi investiti della decisione.

Art. 6.

(Diritti sindacali)

- 1. L'aver ottenuto voti validi e superato la presenza in almeno il 50 per cento delle province ed un terzo delle regioni, attribuisce alle liste la piena rappresentatività sindacale, il diritto alle trattative aziendali e di comparto decentrate e nazionali, il diritto ai permessi e alle aspettative annue, all'informazione e alla consultazione.
- 2. Ogni eletto a livello nazionale può nominare una segreteria tecnica, composta di non più di quattro unità, ai quali competono i diritti di cui al comma 1.
- 3. Tutti i delegati nazionali, che rappresentano le Amministrazioni dello stesso comparto per la contrattazione collettiva, in seduta congiunta, nominano il proprio rap-

presentante, il quale può avvalersi di una segreteria tecnica composta di non più di quattro unità, ai quali competono i diritti di cui al comma 1.

- 4. Alle organizzazioni sindacali ed ai soggetti previsti e disciplinati dalla presente legge sono concessi, a livello decentrato o aziendale, nelle unità funzionali o nelle unità produttive di riferimento, gli stessi diritti previsti dal titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300.
- 5. Ai soggetti di cui al comma 4 è altresì concessa la facoltà di promuovere *referendum* preventivi ed approvativi degli accordi sindacali, che possono essere indetti in maniera congiunta o disgiunta dalle organizzazioni sindacali.
- 6. Alle associazioni sindacali di cui all'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono assicurate le seguenti libertà sindacali:
- *a)* concessione di locali da parte del datore di lavoro per svolgere attività sindacale:
- *b)* diritto di affissione e circolazione della stampa sindacale;
- *c)* diritto di convocare assemblee dei lavoratori in orario di servizio.
- 7. Il monte ore disponibile per le assemblee è determinato dalle norme relative ai contratti di categoria e, in mancanza di regolamentazione, dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970 n.300.
- 8. Indipendentemente dall'iniziativa delle organizzazioni sindacali costituite in ogni unità produttiva, i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblee su questioni di ordine sindacale, purchè la richiesta sia presentata da almeno il 30 per cento dei lavoratori addetti.
- 9. Titolari delle ore di assemblea sono i dipendenti e non le organizzazioni sindacali.

Art. 7.

(Accordi sindacali)

1. Gli accordi sindacali nazionali, provinciali o aziendali, sia per il settore privato

che per quello pubblico, per avere validità, prima della stipula definitiva devono essere sottoposti a *referendum*, ed approvati con votazione segreta.

- 2. L'organizzazione del *referendum* è demandata ad una commissione composta da un eguale numero di esponenti di tutte le organizzazioni sindacali costituite nelle singole unità produttive.
- 3. Affinchè l'esito del *referendum* sia ritenuto valido, deve avervi partecipato il 50 per cento più uno degli aventi diritto.